CAMERA DEI DEPUTATI N. 3003

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 maggio 1974 (*Stampato n. 1639*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(GUI)

—

Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 maggio 1974

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai funzionari di pubblica sicurezza.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è sostituito dal seguente:

« I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 97.833.000, si provvede mediante riduzione di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1472, di lire 20.000.000 del fondo di cui al capitolo 1475, di lire 57.833.000 del fondo di cui al capitolo 1478 e di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1485 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.